



COMUNE DI ADELFA
(Provincia di Bari)

Regolamento per l'applicazione della

IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA

IMU

(art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)
(art. 1, comma 707 e segg., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/10/2012)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/11/2013)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04/07/2014)

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	2
ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO	3
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO.....	3
ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI “ABITAZIONE PRINCIPALE” E DI “PERTINENZA”	5
ARTICOLO 7 - BASE IMPONIBILE	5
ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	7
ARTICOLO 9 - LE ESENZIONI	9
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	9
ARTICOLO 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	10
ARTICOLO 12 - VERSAMENTI.....	11
ARTICOLO 13 - RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO	13
ARTICOLO 14 - DICHIARAZIONE	13
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI	14
ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO.....	15
ARTICOLO 17 - SANZIONI ED INTERESSI	15
ARTICOLO 18 - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI	16
ARTICOLO 19 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
ARTICOLO 20 - RIMBORSI.....	17
ARTICOLO 21 - IMPORTI MINIMI.....	17
ARTICOLO 22 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI.....	17
ARTICOLO 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	18
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	19
ALL. A) TABELLA DI RIFERIMENTO PER I VALORI AREE FABBRICABILI (DELIBERA N. 40 G.M. DEL 17/2/2003).....	19
ALL. B) RELAZIONE TECNICA AREE EX ZONA C2 PRG IN PUG.....	20

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, disciplina l'applicazione agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Adelfia dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, **convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147**, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni impartite dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'IMU e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (anche se incolti) – siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

3. A decorrere dal 01/1/2014, l'imposta non si applica:

- a. all'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'IMU sono:

1.1. Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

1.2. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

1.3. Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

1.4. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

1.5. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'IMU è il Comune di Adelfia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. Il soggetto attivo, come identificato al comma precedente, ha la competenza sia sull'accertamento che sulla riscossione dell'Imposta Municipale Propria riferita a qualsiasi immobile.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli immobili, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, in riferimento all'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, sono così definiti:

1.1. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, nonchè gli immobili abusivi, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. Tra i

fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, gli immobili strumentali allo svolgimento di un'attività d'impresa o professionale, gli immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le abitazioni principali con le relative pertinenze. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) ad abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda;
- f) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

1.2. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione di cui sopra è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente punto, di natura oggettiva, si riconosce e quindi si applica a tutti i comproprietari. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere

iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.

1.3. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, utilizzati per attività diverse da quelle agricole. Sono, invece, considerati agricoli i terreni non coltivati.

ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI "ABITAZIONE PRINCIPALE" E DI "PERTINENZA"

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16 convertito dalla Legge 26/4/2012, n. 44:

2.1. l'unità immobiliare ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnata all'ex coniuge;

2.2. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Dal 01/1/2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 7 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo

5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

1.1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011:

Classificazione	Coefficiente Moltiplicatore
Gruppo Catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria Catastale A/10	80
Gruppo Catastale B	140
Categoria Catastale C1	55
Categoria Catastale C/2, C/6, e C/7	160
Categoria Catastale C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo Catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 >> anno d'imposta 2012 65 >> dall'anno d'imposta 2013
Categoria Catastale D/5	80

a) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non venga formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

b) Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del D.L. n. 201/2011, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al punto 1.1. del presente articolo. A seguito della proposizione

della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

1.2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Al fine di semplificare sia gli adempimenti a carico dei contribuenti che l'attività di controllo degli uffici riducendo l'insorgenza del contenzioso tributario, la Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi di riferimento in comune commercio delle aree edificabili, valevoli ai soli fini dell'IMU. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente, fatto salvo il caso di maggior valore riportato in atti pubblici o perizie giurate o atti di valore equivalente che abbiano ad oggetto l'area interessata dall'accertamento. I valori di riferimento dei terreni edificabili, su proposta dell'UTC, potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data di approvazione delle aliquote IMU e assumeranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adozione della deliberazione. In prima applicazione, i valori venali di riferimento sono stabiliti nelle tabelle riportate in allegato come appendici al presente regolamento.

1.3. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, diversi da quelli di cui al periodo successivo, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in cataso, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore **per l'anno d'imposta 2012 è pari a 110; per l'imposta dovuta nell'anno 2013 e successive annualità, il moltiplicatore è pari a 75.**

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è ridotta del 50%:

1.1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;

1.2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità e lo stato di effettivo non utilizzo di fatto deve essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A tali dichiarazioni deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità e l'effettivo non utilizzo di fatto. Il Comune, anche con l'ausilio dell'ufficio tecnico a ciò preposto e, ove occorra, con perizia a carico del contribuente, si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione presentata e, in caso di dichiarazione infedele o di dichiarazione sostitutiva mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi, addebito del costo dell'eventuale perizia e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria **di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n. 380.**

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 bis, del D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. Il beneficio fiscale ha natura soggettiva ed è applicato per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia

concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

ARTICOLO 9 - LE ESENZIONI

1. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

1.1. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

1.2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

1.3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, e successive modificazioni;

1.4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

1.5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929, n. 810;

1.6. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

1.7. I fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985, n. 222.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201/2011, con deliberazione del Consiglio Comunale, le aliquote stabilite dalla legge possono essere modificate annualmente, in aumento o in diminuzione, ma comunque entro i limiti previsti dallo stesso articolo 13 ed hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno a condizione che la deliberazione sia adottata entro il termine previsto dalla legge statale.

2. Per l'anno 2012 le aliquote da applicare sono quelle sotto riportate :

2.1. L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,96% del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;

2.2. L'aliquota è ridotta allo 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, ivi comprese quelle assimilate e le relative pertinenze di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente regolamento;

2.3. L'aliquota è ridotta allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133;

2.4. L'aliquota è ridotta allo 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C3 e D1 e C1 direttamente adibite ad attività artigianali da parte dei titolari delle stesse;

2.5. L'aliquota è ridotta allo 0,76% per le unità immobiliari locatate con cosiddetto canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/1998 e s.m.i;

2.6. L'aliquota è ridotta allo 0,46% per i terreni agricoli per come definiti dall'art 5 comma 1.3.

2.7. L'aliquota è ridotta allo 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, il cui nucleo familiare è composto da almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3– della legge 5/2/1992 n. 104, che presenta un grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non inferiore al 100%. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;

2.8. Ai sensi e per gli effetti dell'art 2 bis del D.L 102/2013, l'aliquota è assimilata a quella prevista al punto 2.2 dell'articolo 10 del vigente Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/10/2012 , nel caso in cui l'abitazione è concessa in comodato gratuito in forza di contratto regolarmente registrato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché occupata da parenti in linea retta entro il 1° grado il cui ISEE del nucleo familiare (si precisa della famiglia comodataria) è non superiore a € 10.000. L'agevolazione è riconosciuta sempre in forza dell'art. 2 bis del D.L 102/2013 convertito con legge 124 del 28 ottobre 2013 per un solo immobile e relative pertinenze.

3. Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni istituite dal Comune il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi apposita istanza corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta.

ARTICOLO 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante

il quale si protrae tale destinazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo quando le condizioni richieste si siano protratte per oltre 15 giorni.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio, anche adottivo, di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale familiare, non rilevando la circostanza che il figlio sia a carico del genitore dal punto di vista fiscale.

4. La maggiorazione della detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal precedente comma 3; il mese iniziale e quello finale si computano solo quando le condizioni richieste si siano protratte per oltre 15 giorni.

5. La detrazione e la maggiorazione prevista per i figli, si applicano anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui al comma 2 dell'articolo 6.

6. La sola detrazione, con esclusione della maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonchè alle unità immobiliari posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, che scontano l'aliquota prevista per l'abitazione principale dello 0,40%. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo art. 13.

7. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le detrazioni di cui al presente articolo sono applicate una sola volta.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote come stabilite all'articolo 10 del presente regolamento.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che

avrebbero dovuto pagare tutti i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

5. Il versamento dell'imposta annualmente dovuta deve essere eseguito in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere eseguito in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo. Limitatamente all'anno 2012, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011; per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, deve eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

7. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile eseguire i versamenti anche con bollettino di c/c postale.

8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se è superiore.

9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune di Adelfia risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

ARTICOLO 13 - RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, **per l'anno d'imposta 2012** è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui rispettivamente al comma 7 e al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dello stesso art. 13.

2. La quota d'imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria dovuta al Comune.

3. La quota riservata allo Stato non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, anche:

a) agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, con le relative pertinenze, dei soci assegnatari;

b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli istituti similari comunque denominati;

c) alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento;

d) agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;

pertanto il versamento va effettuato interamente a favore del Comune.

4. La quota riservata allo Stato non si applica alle maggiori somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione dell'imposta svolte dal Comune, al quale spettano per intero tutte le maggiori somme recuperate a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

5. Dall'anno 2013, l'imposta è dovuta unicamente al Comune di Adelfia, con esclusione delle unità immobiliari accatastate nel gruppo D e limitatamente alla quota del 0,76% a favore dello Stato; per tale fattispecie, l'eventuale aliquota eccedente è dovuta al Comune di Adelfia.

ARTICOLO 14 - DICHIARAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi obbligati devono presentare la dichiarazione entro **il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, con le forme, le modalità e i termini indicati nell'apposito decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione previsto dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti alla dichiarazione di uno stesso immobile, la

dichiarazione può essere presentata in forma congiunta con le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma precedente.

3. Per gli immobili indicati al n. 2) dell'articolo 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data di nomina, deve presentare una comunicazione di avvio della procedura.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

6. La dichiarazione non è dovuta:

6.1. con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca dalla dichiarazione di successione;

6.2. con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informatico (MUI). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'IMU non siano rinvenibili nel MUI, ovvero quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca dallo stesso MUI;

6.3. con riferimento agli immobili oggetto di variazioni oggettive e soggettive denunciate al catasto, in quanto direttamente riscontrabili dalle banche dati catastali (es. attribuzione o modificazione di rendita).

7. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, attraverso la posta certificata e gli strumenti informatici in uso al Servizio Tributi comunale.

8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti attraverso il modello di dichiarazione, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente e non rinvenibile d'ufficio. La documentazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni.

ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549/95, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992:

- 4.1. può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
- 4.2. può inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- 4.3. può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 17 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo quanto disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 504/1992:

1.1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00;

1.2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;

1.3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente col pagamento del tributo, se dovuto, e della stessa sanzione in misura ridotta.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applicano le sanzioni amministrative fissate dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. La sanzione non si applica quando i versamenti dovuti al Comune di Adelfia siano stati tempestivamente eseguiti in favore di Ente diverso, ferma restando la regolarizzazione del pagamento del tributo ad opera del contribuente.

5. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

6. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 18 - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 può applicarsi all'IMU l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, previa regolamentazione comunale.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, previa regolamentazione comunale.

ARTICOLO 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente regolamento, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante una delle forme a tale scopo previste dal vigente ordinamento.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

ARTICOLO 20 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, se dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dall'articolo 17, comma 6, del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 21 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua complessivamente dovuta, comprensiva sia della quota riservata al Comune che di quella riservata allo Stato, sia inferiore ad € 12.

2. Non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso quando l'ammontare dell'imposta da recuperare o da rimborsare sia inferiore ad € 12. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.

ARTICOLO 22 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In funzione del potenziamento dell'attività di controllo dell'evasione e sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa a ciò dedicata, una percentuale dell'imposta IMU riscossa è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e, nei limiti in cui l'ordinamento giuridico e contrattuale tempo per tempo vigente lo preveda, anche all'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale addetto allo stesso ufficio.

2. La Giunta Comunale delibera la percentuale del gettito IMU da destinare agli scopi di cui al precedente comma 1, entro il limite del 10% a valere sul gettito riscosso nell'anno precedente a seguito dell'attività di accertamento e controllo riferita esclusivamente all'IMU.

ARTICOLO 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, con apposita delibera la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante l'IMU. Tale funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, ed al D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Valori venali di riferimento di cui all'articolo 7, comma 1.2, ultimo periodo.

All. A) Tabella di riferimento per i valori aree fabbricabili (delibera n. 40 G.M. del 17/2/2003)

<i>zona B1/B2 edilizia residenziale esistente e di completamento</i>			
indice di F.F mc/mq	€/mq	valore attribuito per area in assenza di concessione edilizia €/mq	valore attribuito per area con concessione edilizia e/mq
4	41,32	165	258

<i>zona C1 espansione residenziale</i>					
<i>in assenza di lottizzazione convenzionata</i>			<i>in presenza di lottizzazione convenzionata</i>		
indice di F.F mc/mq	€/mq	valore attribuito e/mq	indice di F.F mc/mq	€/mq	valore attribuito e/mq
0,85	36	31	1,5	36	51

<i>zona C2 espansione residenziale</i>					
<i>in assenza di lottizzazione convenzionata</i>			<i>in presenza di lottizzazione convenzionata</i>		
indice di F.F mc/mq	€/mq	valore attribuito e/mq	indice di F.F mc/mq	€/mq	valore attribuito e/mq
0,71	36	25	1,25	36	45

zone di uso pubblico e/o con vincoli preordinati all'espropriazione	€/mq	18,08
---	------	-------

zona 167 per indice di F.T pari a 1,50 mc/mq	€/mq	28,41
--	------	-------

zona P.I.P per indice di F.T pari a 1,50 mc/mq	€	12,91
--	---	-------

Ulteriore valore di riferimento per alcune specifiche aree come da deliberazione Giunta Municipale n. 126 del 18/10/2012 come da relazione Responsabile Assetto del Territorio al prot. n. 18790 del 18/10/2012.

All. B) Relazione Tecnica aree ex zona C2 PRG in PUG

Nr. 18790 di protocollo del 18/10/12

Spett.le
Settore Economico-finanziario
SEDE

p.c. Ill.mo
Sig. Sindaco
SEDE

Preg.mo
Assessore al Bilancio
SEDE

**Oggetto: Valori di riferimento per imposta municipale propria aree fabbricabili.
Riscontro Vs. Rif. N. 18642 del 16 ottobre 2012.
COMUNCAZIONI.**

Con riferimento all'oggetto, alla luce dello strumento urbanistico in corso di approvazione, peraltro ormai deliberato positivamente in sede di conferenza di servizi ex art. 11, comma 10, della l.r. n. 20 del 2001, si ritiene che la tabella approvata con delibera G.C. n. 40 del 17 febbraio 2003 debba essere adeguata coerentemente alla innovativa disciplina delle aree "C2" di cui all'articolo 29.1.3 delle NTA, Parte Strutturale, del predetto PUG.

Le nuove disposizioni, infatti, hanno sostanzialmente variato la predetta disciplina, definendo le aree a quo quali "Contesto Urbano di Espansione riveniente dal PRG vigente con trasformabilità condizionata" e stabilendo, fra l'altro, che:

- 1) "L'attuazione delle previsioni urbanistiche in questi contesti, al fine di evitare la creazione di insediamenti periferici non integrati all'edificato esistente e contiguo, è condizionata alla preventiva realizzazione delle urbanizzazioni primarie e della viabilità di collegamento con l'estramurale nord (ex SP 133) ed in particolare l'attuazione dei comparti CUE 3.01, CUE 3.02, CUE 3.03, CUE 3.04, CUE 3.05, CUE 3.06, CUE 3.07, CUE 3.08, è condizionata alla preventiva realizzazione di almeno una delle infrastrutture viarie previste a sud dei comparti CUE 3.01, CUE 3.03R, CUE 3.04R ed a sud dei comparti CUE 3.03C e CUE 3.08".

- 2) *“Fino alla data di presentazione del PUE, le aree ricadenti nei CUE 3 sono soggette alla disciplina definita per il contesto rurale “IS.ATE “E”, Valore paesaggistico normale”, ai sensi dell’art. 21.4 delle presenti NTA”.*

Altresì, considerato che le prescrizioni per tali zone di espansione “C2”, disposte dall’articolo 31.3.3 delle NTA, Parte Programmatica, prevedono anche la riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale al valore 0,50 mc/mq, che si sovrappone nella stessa misura – sotto il profilo dei riflessi sul valore venale medio – alla prescrizione di “trasformabilità condizionata”, si ritiene che, in assenza di convenzione, i valori delle stesse aree, non edificate, siano aggiornati, ai fini di cui trattasi, attraverso la riduzione degli stessi nella misura del 60%.

Il Responsabile
(Ing. Carlo Ronzino)